



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

Prot. n. 90196/2020 Fasc. 10055/2020 Area II/CPV

Ancona, 19 agosto 2020

Alla Provincia di Ancona

Ai Comuni della Provincia

LORO SEDI

Al Comando Prov.le dei
Vigili del Fuoco di

ANCONA

Alla Regione Marche – Servizio Infrastrutture
Trasporti ed Energia – Presidio Territoriale
Ex Genio Civile – Pesaro-Urbino e Ancona

ANCONA

Alla Questura di

ANCONA

Al Comando Prov.le Carabinieri di

ANCONA

Al Comando Prov.le Guardia di Finanza di

ANCONA

All' ASUR – Area Vasta 2

ANCONA

All'Ordine degli Ingegneri della
provincia di Ancona - P.zza Plebiscito 2

ANCONA

Al Collegio dei Periti Industriali
della provincia di Ancona e Macerata
via Grandi n. 14/e

OSIMO

Al Comitato Regionale C.O.N.I. Marche
c/o Palarossini via Cameranesse snc

ANCONA

All'AGIS

Via Martiri della Resistenza n. 2

ANCONA



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

OGGETTO: Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – Definizione dell'ambito di competenza e documentazione.

Come noto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 80 TULPS e dell'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS, sono definite le attività di competenza delle Commissioni (comunali o provinciali) di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il successivo art. 142 del regolamento di esecuzione del TULPS stabilisce che la competenza della Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo riguarda i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti con **capienza superiore a 1.300 spettatori** e gli altri locali o gli impianti con **capienza superiore a 5.000 spettatori**, nonché i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

Al di fuori di tali casi, la competenza è delle Commissioni comunali.

Si soggiunge che, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti normalmente di competenza della Commissione di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Si rammenta, inoltre, che per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, salvo che la Commissione non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza. Quanto sopra deve essere dichiarato dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S. e verificato dall'organo competente a rilasciare il titolo autorizzativo.

Tanto premesso, considerato che la casistica delle manifestazioni di pubblico spettacolo è molto varia, al fine di razionalizzare il compito della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed in una ottica di collaborazione con gli Enti locali, al fine di agevolare l'attività istruttoria di loro competenza, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni al fine di:



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona

- identificare quali sono i locali o le attività da considerarsi di pubblico spettacolo e quindi rientranti nel potere di controllo della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS;
- definire e uniformare la documentazione da presentare per l'esame progetto e per il successivo sopralluogo della Commissione.

Per quanto concerne la nozione di "locale di pubblico spettacolo", la normativa e le vigenti disposizioni tecniche hanno definito le seguenti condizioni per l'individuazione di un locale di pubblico spettacolo, soggetto ai controlli di competenza della Commissione di vigilanza:

- A) un locale, un edificio, una struttura edilizia provvisoria, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, in cui si svolga una attività di spettacolo, di trattenimento danzante, di manifestazione sportiva, aperta al pubblico;
- B) un'area aperta delimitata e circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni, ecc.), nella quale l'accesso è subordinato a determinate condizioni, attrezzata con impianti appositamente destinati a spettacoli ed intrattenimenti;
- C) un locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente "trasformato" per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui **lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante** rispetto all'attività **oggetto di specifica licenza**, anche in relazione ad una specifica pubblicizzazione dell'evento.

Non rientrano, invece, nella competenza della Commissione di Vigilanza i pubblici spettacoli che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto (quali piazze, aree urbane, parchi, ecc...) non circoscritti da recinzioni o simili e non delimitati da varchi di accesso presidiati, nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso di ogni persona, che siano prive di strutture per lo stazionamento del pubblico, anche se è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti e/o l'uso di attrezzature elettriche, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico.

Parimenti non rientrano nella competenza della Commissione di vigilanza le seguenti situazioni:

- impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- piscine prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Ancona*

Per quanto concerne la documentazione da trasmettere a corredo delle istanze di parere o di sopralluogo della Commissione provinciale di vigilanza, si forniscono in allegato i relativi prospetti, predisposti da ciascuna componente della Commissione stessa.

Restano ferme le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza in ordine alle misure di ordine e sicurezza pubblica afferenti a manifestazioni di pubblico spettacolo, secondo le disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno-Gabinetto in data 18 luglio 2018.

Questo Ufficio rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in materia.

IL VICEPREFETTO VICARIO
Di Nuzzo

ALLEGATI:

- 1) Elenco della documentazione tecnica del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona;
- 2) Elenco della documentazione tecnica della Regione Marche;
- 3) Elenco della documentazione tecnica relativa agli impianti elettrici;
- 4) Elenco della documentazione tecnica dell'Asur Marche, Area Vasta n.2;
- 5) Elenco della documentazione della Questura.

LG

DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE INCENDI DA PRESENTARE ALLA C.V.L.P.S.

(si intende anche se prodotta solo in formato digitale)

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E IMPIANTI SPORTIVI A CARATTERE PERMANENTE

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER IL PARERE SUL PROGETTO

1) elaborati grafici, a firma di professionista abilitato, redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30/11/1983, contenenti:

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'attività, a firma di professionista abilitato, dalla quale risultino:

- l'ubicazione del locale/fabbricato/impianto o complesso sportivo;
- l'area di servizio annessa e la zona esterna (solo per impianto o complesso sportivo);
- le condizioni di accessibilità all'area per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- la destinazione delle aree circostanti;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, reti gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in caso di emergenza degli impianti tecnologici;
- quanto altro ritenuto utile per una descrizione dell'attività, del contesto territoriale in cui essa si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento.

b) piante, prospetti e sezioni significative in scala da 1:50 a 1:200 del locale, a firma di professionista abilitato, con riportate l'indicazione degli elementi caratterizzanti i rischi e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:

- la destinazione d'uso di ogni ambiente/locale;
- la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- spazio per l'attività sportiva, la zona spettatori con la disposizione e il numero dei posti, gli spazi e i servizi accessori e di supporto (solo per impianto o complesso sportivo);
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro comprendenti il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni;
- la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
- l'ubicazione dei servizi igienici;
- le misure di protezione antincendio (presidi antincendio, elementi di compartimentazione, illuminazione di sicurezza, ecc.);
- impianti di produzione del calore e gli apparecchi di cottura.

N.B. in caso di modifiche a strutture esistenti dovranno essere presentati elaborati grafici che consentano di confrontare lo stato di fatto e quello di progetto.

2) relazione tecnica adeguatamente fascicolata, a firma di professionista abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di attività di spettacolo e/o intrattenimento o l'attività sportiva da svolgere;
- l'affollamento massimo previsto complessivo, suddiviso per settori/aree/piani/locali;

COMANDO VIGILI DEL FUOCO ANCONA

- modalità di controllo degli accessi al fine di non superare l'affollamento massimo consentito;
 - l'ottemperanza, seguendone l'articolazione, alle regole tecniche e norme applicabili (DD.MM. 19/08/1996, 18/03/1996, ecc.) e le pertinenti regole tecniche relative alle eventuali altre attività presenti (impianti termici, gruppi elettrogeni, ecc.);
 - il numero degli addetti incaricati della gestione delle emergenze;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e gli arredi in conformità ai DD.MM. 26/06/1984, 10/03/2005 e 15/03/2005 e ss.mm.ii.;
 - i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo i DD.MM. 16/02/2007 e 09/03/2007 e ss.mm.ii.
- 3) specifica d'impianto, a firma di professionista abilitato, come previsto dal D.M. 20/12/2012, relativa agli impianti di protezione attiva contro l'incendio (rete di idranti, rivelazione ed allarme incendio, sistema di allarme vocale di emergenza, evacuazione fumo e calore, spegnimento automatico, ecc.).
- 4) copia della valutazione del progetto rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco qualora il locale sia soggetto ai procedimenti autorizzatori ai sensi del D.P.R. 151/2011.
- 5) progetto dell'impianto, a firma di professionista abilitato, per la distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibile.
- 6) schemi e relazione, a firma di professionista abilitato, degli impianti di ventilazione e condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati:
- le caratteristiche di reazione al fuoco delle condotte e degli eventuali isolanti;
 - le condotte di mandata e di ripresa;
 - il posizionamento della presa d'aria;
 - il tipo e la posizione dei generatori termici e refrigeranti;
 - il tipo del fluido frigorigeno utilizzato;
 - la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;
 - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione;
 - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA

- 1) dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte (modello del Ministero dell'Interno PIN_2.3-2018-DICH.PROD) a firma di professionista abilitato, in conformità al D.M. 07/08/2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, prodotti protettivi, condotte di ventilazione, ecc.), corredata di tavole grafiche indicanti l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
- 2) certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati (modello del Ministero dell'Interno PIN_2.2-2018_CERT.REI), a firma di professionista antincendio, in conformità al D.M. 07/08/2012, corredata di tavole grafiche indicanti l'ubicazione delle varie strutture certificate.
- 3) dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrici, gas, antincendio, climatizzazione, sistema

COMANDO VIGILI DEL FUOCO ANCONA

- di allarme vocale di emergenza, ecc.) ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37 comprensiva degli allegati obbligatori, a firma dell'impresa installatrice. Le dichiarazioni dovranno essere corredate del progetto degli impianti effettivamente realizzati, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
- 4) dichiarazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n. 37 qualora realizzati in presenza di progetto redatto da professionista abilitato (modello del Ministero dell'Interno PIN 2.4 – 2018 DICH. IMP.).
 - 5) certificazione di rispondenza e corretto funzionamento degli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n. 37 se privi di progetto (modello del Ministero dell'Interno PIN 2.5 – 2018 CERT.IMP).
 - 6) copia del manuale d'uso e manutenzione, redatto dall'installatore ai sensi del D.M. 20/12/2012, degli impianti di protezione attiva.
 - 7) copia del piano di gestione della sicurezza e delle emergenze, sottoscritto dal titolare dell'atto autorizzativo, ove saranno riportate le procedure da attuare preventivamente, in caso di incendio o altre emergenze (titolo XVIII del D.M. 19/08/1996, DM 10/03/1998 e artt. 19, 19 bis, 19 ter e 19 quater del D.M. 18/03/1996) che terrà conto dei luoghi e dell'entità dell'evento/manifestazione. Il piano dovrà almeno riportare:
 - l'individuazione di un soggetto che, qualora diverso dal titolare dell'atto autorizzativo, sia specificamente delegato quale responsabile della sicurezza dell'evento, dell'osservanza delle limitazioni di esercizio e delle prescrizioni impartite dalla C.V.L.P.S.;
 - la struttura organizzativa e la composizione numerica della squadra incaricata di gestire le emergenze e le modalità adottate per l'informazione dei componenti della squadra suddetta sulle procedure previste nel piano;
 - le comunicazioni preventive da dare al pubblico sugli elementi salienti del piano di emergenza (figure che svolgeranno un ruolo attivo in caso d'emergenza, percorsi di allontanamento, indicazioni sul comportamento da adottare, ecc.);
 - le azioni da mettere in atto in caso di emergenza in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;
 - le procedure per l'evacuazione del pubblico in maniera ordinata dal luogo;
 - le procedure per richiedere l'intervento degli enti preposti al soccorso e le informazioni da fornire per un soccorso efficace;
 - le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;
 - l'ubicazione degli spazi di primo soccorso, servizi di supporto accessori, ecc.;
 - 8) qualora l'attività sia stata realizzata diversamente dal progetto approvato, ma non ricorrono le condizioni per un nuovo parere, dovranno essere presentati elaborati grafici e una relazione tecnica che illustrano l'opera come effettivamente costruita (cd. as built).
 - 9) qualora il locale sia soggetto ai procedimenti autorizzatori ai sensi del D.P.R. 151/2011 presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, dovrà essere presentata copia della documentazione, adeguatamente fascicolata, a corredo della Segnalazione certificata di inizio attività presentata

COMANDO VIGILI DEL FUOCO ANCONA

ai sensi dell'art. 4 del citato D.P.R.

10) la sottoelencata documentazione, adeguatamente fascicolata, relativa ai carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 1689 del 01/04/2011):

- a) documentazione tecnica, a firma di tecnico qualificato, illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi;
- b) schemi, a firma di tecnico qualificato, dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o che possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori;
- c) certificazione, a firma di tecnico qualificato, sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- d) attestazione, a firma del responsabile della attività/manifestazione, di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro.

MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO ALL'APERTO E "TEATRI TENDA" E SIMILI

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PARERE SUL PROGETTO

- 1) planimetria, piante, prospetti e sezioni in scala 1:1000 o 1:100, a seconda delle dimensioni dell'attività, a firma di professionista abilitato, redatta con la simbologia prevista dal D.M. 30/11/1983 dalla quale risultino:
 - l'area che verrà utilizzata per l'installazione del teatro e/o altre strutture con indicate le aree destinate al pubblico e agli allestimenti;
 - l'eventuale recinzione, gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
 - le distanze tra gli elementi dell'insediamento e gli edifici, strutture e impianti, ecc. circostanti;
 - l'ubicazione degli impianti accessori (produzione del calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibili, ecc.);
 - le condizioni di accessibilità all'area per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
 - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
 - gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
 - quanto altro ritenuto utile per una descrizione dell'attività, del contesto territoriale in cui essa si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;
 - l'ubicazione dei servizi igienici;

N.B.: Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.
- 2) per i teatri viaggianti (cd teatri tenda) copia del libretto dell'attività nel quale siano riportate le piante dei vari ambienti/aree aperti al pubblico con l'ubicazione dei posti a sedere ed in piedi e delle vie di esodo e passaggi interni;
- 3) relazione tecnica adeguatamente fascicolata con rilegatura non rimovibile, a firma di professionista abilitato, nella quale dovrà essere indicato:
 - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - l'affollamento massimo previsto complessivo e suddiviso per settori e aree;
 - modalità di controllo degli accessi al fine di non superare l'affollamento massimo consentito;
 - il numero degli addetti incaricati della gestione delle emergenze;
 - il sistema di controllo degli accessi;
 - l'ottemperanza, seguendone l'articolazione, alla regola tecnica allegata al D.M. 19/08/1996 s.mm.ii. e le pertinenti regole tecniche relative alle eventuali altre attività presenti (impianti termici, gruppi elettrogeni, ecc.);
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e gli arredi in conformità ai D.M. 26/06/1984, 10/03/2005 e 15/03/2005 e II.mm.ii.;
 - valutazione dei rischi, compresi quelli relativi agli aspetti di security e le conseguenti misure di sicurezza previste;
- 4) relazione tecnica ed elaborato grafico specifico, a firma di professionista abilitato, illustrante l'osservanza delle norme tecniche relative agli impianti a gas per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi similari nonché relativi i depositi di gas; osservanza della nota n. 3794 del 12/03/2014 in presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA

- 1) dichiarazioni ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e dei dispositivi di apertura delle porte (modello del Ministero dell'Interno PIN 2.3-2014-DICH.PROD) a firma di professionista abilitato, in conformità al D.M. 07/08/2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, ecc.), corredata di tavola grafica indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti.
- 2) dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrici, gas, antincendio, climatizzazione, allarme vocale di emergenza, ecc.) ai sensi del D.M. 22/01/2008 n° 37 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Le dichiarazioni dovranno essere corredate del progetto degli impianti effettivamente realizzati, a firma di tecnico abilitato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. Per eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (tendoni, stand, gazebo, ecc.) in caso di allacciamento ad un impianto fisso esistente, dovrà essere presentata anche la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.
- 3) dichiarazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n. 37 qualora realizzati in presenza di progetto redatto da professionista abilitato, utilizzando il modello del Ministero dell'Interno PIN 2.4 – 2012 DICH. IMP. previsto per le istruttorie di prevenzione incendi al sensi del DPR 151/2011.
- 4) certificazione di rispondenza e corretto funzionamento degli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n. 37 se privi di progetto, utilizzando il modello del Ministero dell'Interno PIN 2.5 – 2014 CERT.IMP. previsto per le istruttorie di prevenzione incendi al sensi del D.P.R. 151/2011.
- 5) copia del piano di gestione delle emergenze, sottoscritto dal titolare dell'atto autorizzativo, ove saranno riportate le procedure da attuare in caso di incendio o altre emergenze (titolo XVIII del D.M. 19/08/1996 e DM 10/03/1998) che terrà conto dei luoghi e dell'entità dell'evento/manifestazione. Qualora vi siano eventi/manifestazioni contemporanee a cura di soggetti diversi in aree contigue ed a rischio di interferenze dovrà essere previsto un piano comune o comunque piani diversi ognuno contenenti modalità condivise di gestione delle emergenze. Il piano dovrà almeno riportare:
 - l'individuazione di un soggetto che, qualora diverso dal titolare dell'atto autorizzativo, sia specificamente delegato quale responsabile della sicurezza dell'evento, dell'osservanza delle limitazioni di esercizio e delle prescrizioni impartite dalla C.V.L.P.S.;
 - la struttura organizzativa e la composizione numerica della squadra incaricata di gestire le emergenze e le modalità adottate per l'informazione dei componenti della squadra suddetta sulle procedure previste nel piano;
 - le comunicazioni preventive da dare al pubblico sugli elementi salienti del piano di emergenza (figure che svolgeranno un ruolo attivo in caso d'emergenza, percorsi di allontanamento, indicazioni sul comportamento da adottare, ecc.);
 - le azioni da mettere in atto in caso di emergenza in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;

COMANDO VIGILI DEL FUOCO ANCONA

- le procedure per l'evacuazione del pubblico in maniera ordinata dal luogo;
- le procedure per richiedere l'intervento degli enti preposti al soccorso e le informazioni da fornire per un soccorso efficace;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;
- l'ubicazione degli spazi di primo soccorso, servizi di supporto accessori, ecc.;

- 6) qualora l'allestimento sia stato realizzato diversamente dal progetto approvato, ma non ricorrono le condizioni per un nuovo parere, dovranno essere presentati elaborati grafici e una relazione tecnica che illustrano l'opera come effettivamente costruita (cd. as built).
- 7) la sottoelencata documentazione, adeguatamente fascicolata con rilegatura non rimovibile, relativa ai carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 1689 del 01/04/2011):
- a) documentazione tecnica, a firma di tecnico qualificato, illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi;
 - b) schemi, a firma di tecnico qualificato, dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o che possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori;
 - c) certificazione, a firma di tecnico qualificato, sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

- d) attestazione, a firma del responsabile della attività/manifestazione, di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui

COMANDO VIGILI DEL FUOCO ANCONA

motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro.

DOCUMENTAZIONE TECNICA STRUTTURALE PER LE COSTRUZIONI DA ADIBIRE O ADIBITE A LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

A. STRUTTURE DI COSTRUZIONI PERMANENTI

A1. STRUTTURE PREESISTENTI ALLE NORMATIVE CHE DISPONGONO L'OBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LAVORI CON ALLEGATO IL PROGETTO

Per le strutture realizzate con qualsiasi materiale, in cui non era previsto l'obbligo della denuncia dei lavori con allegato il progetto, la documentazione necessaria è costituita da un **Certificato di Idoneità Statica** ed una **Valutazione della Sicurezza Sismica**, redatti da un tecnico iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 art. 64, che verifichi lo stato di conservazione degli elementi strutturali in merito alle caratteristiche prestazionali statiche, anche a seguito di indagini comprendenti prove e sondaggi specifici. A tal proposito si potrà fare riferimento ad accertamenti, saggi e prove di carico già eseguiti in passato, purché sia dimostrato che non siano cambiate le caratteristiche geometriche e meccaniche degli elementi strutturali in questione. Inoltre devono essere prese in considerazione le parti non strutturali che possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, in caso di distacco totale o parziale (*tamponature, intonaci, parapetti, controsoffitti, ecc.*). Nel certificato dovrà inoltre essere inserita la verifica della portata dei solai, degli sbalzi, dei balconi e delle scale, in relazione ad eventuali mutazioni dei carichi accidentali previsti dalle vigenti normative per la variazione di destinazione d'uso. Tale controllo, in caso di impossibilità ad una verifica analitica, può essere svolto con prove di carico. Il certificato dovrà contenere la verifica degli elementi sospesi, se presenti, quali ad esempio controsoffitti, impianti tecnologici e corpi illuminanti, attraverso la calcolazione dei vari componenti esistenti, corredato da dichiarazione di corretto montaggio. Il certificato predetto deve altresì essere accompagnato da una documentazione grafica sufficientemente dettagliata ed in scala opportuna, nella quale siano descritte le caratteristiche strutturali dell'edificio e delle strutture portanti, nella quale si faccia esplicito riferimento agli accertamenti tecnici effettuati, siano indicati gli elementi sottoposti a verifica o a prova di carico ed i carichi di esercizio previsti. La completezza della documentazione grafica (*piante ai vari livelli, sezioni, particolari costruttivi*) deve essere rapportata al materiale progettuale già disponibile (*progetto originario*) e particolarmente esaustiva nel caso di carenza di atti progettuali esistenti. Infine il certificato deve contenere una documentazione fotografica, finalizzata alla descrizione delle strutture portanti, all'esecuzione dei saggi e degli accertamenti effettuati, all'illustrazione degli elementi sottoposti a verifica.

A2. STRUTTURE ESISTENTI PER CUI NON È POSSIBILE REPERIRE GLI ATTI RELATIVI ALLE DENUNCE DEI LAVORI Si dovranno seguire le stesse procedure del punto A.1.

A3. STRUTTURE ESISTENTI DI QUALSIASI TIPOLOGIA COSTRUTTIVA REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME CHE DISPONGONO L'OBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LAVORI CON ALLEGATO IL PROGETTO

a. Nel caso di strutture in calcestruzzo armato o in acciaio realizzate dopo l'entrata in vigore della L. 1086/71 e prima del novembre 1984, la documentazione deve essere costituita dal certificato di collaudo statico, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio preposto, e dal certi-

ficato di conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile; dopo il 1984 dal certificato di collaudo statico, che vale quale conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio regionale o provinciale preposto.

b. Per gli altri sistemi costruttivi deve essere prodotto il certificato di conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, se richiesto dalla normativa vigente al momento della costruzione corredato dell'attestazione di avvenuto deposito, rilasciato dall'ufficio preposto.

Per l'eventuale presenza di allestimenti di carichi sospesi è necessario produrre il certificato di idoneità statica, redatto secondo le modalità di cui al punto A1.

Per qualsiasi tipologia strutturale in analogia con quanto dettato dal D.M. Interno del 18/03/1996 per le strutture sportive, dopo 10 anni dal rilascio dell'attestato di avvenuto deposito dei certificati, si deve produrre il **certificato di idoneità statica** e dopo altrettanti anni, si deve produrre il rinnovo degli stessi, redatti tutti secondo le modalità di cui al punto A1.

A4. STRUTTURE NUOVE DI QUALUNQUE SISTEMA COSTRUTTIVO, SOGGETTE ALL'OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LAVORI CON ALLEGATO IL PROGETTO

La documentazione tecnica è costituita dal progetto della struttura, che dal punto di vista statico e sismico (riferimento al D.M. 17.1.2018 e relativa Circolare esplicativa 21.1.2019 n. 7, C.S.LLPP.) deve comprendere la relazione, riportante i principali parametri progettuali previsti dalle norme tecniche e la relativa verifica di tutte le membrature che la costituiscono. Saranno evidenziate la classe d'uso, la vita nominale, i parametri dello spettro sismico di progetto, i carichi di utilizzo previsti per i vari ambienti (*in relazione alle varie destinazioni d'uso*), le caratteristiche degli elementi strutturali secondari (*tamponamenti, scale, parapetti, pedane, ecc.*) e delle strutture accessorie (*tribune, palchi, torri faro, strutture di sostegno impiantistiche, carichi sospesi, ecc.*). Nel caso si tratti di progetti relativi a strutture connesse ad altre preesistenti, si dovranno descrivere le strutture portanti esistenti (*verticali ed orizzontali*) nella loro interezza, specificando le attuali destinazioni d'uso ed i relativi carichi di esercizio, lo stato di conservazione, i quadri fessurativi eventualmente presenti, lo stato generale di manutenzione e di sicurezza statica, allegando, se disponibile, la documentazione progettuale d'origine ed i relativi collaudi statici (*archivio della la Regione Marche*). Contestualmente si descriveranno gli interventi di progetto specificando se trattasi di *interventi locali o di riparazione*, interventi di *miglioramento* o di *adeguamento*, ai sensi del D.M. 17.1.2018: tali scelte devono essere efficacemente motivate. Se la costruzione dell'edificio è antecedente alla classificazione sismica del territorio oppure risulta verificata rispetto a parametri non in linea con la protezione sismica richiesta per gli edifici di Classe III (DM. 17.1.2018) o risulta privo di agibilità ai fini del pubblico spettacolo, si dovrà, in linea generale, prevedere l'adeguamento sismico riferito almeno all'unità strutturale relativa agli ambienti per i quali si richiede la valutazione (*si veda l'allegato A alla Circolare n. 617 del 2.2.2009 punto C8.3*).

Al termine dei lavori dovranno necessariamente essere prodotti la relazione a struttura ultimata del direttore dei lavori ed il certificato di collaudo statico e conformità alla normativa sismica, disposti dal D.P.R. 6/06/2001 n. 380 artt. 65 e 67, redatti da un tecnico iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 artt. 64 e 93. Nel certificato di collaudo statico deve essere inoltre fatto esplicito riferimento agli elementi secondari e non strutturali (*tamponature, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri faro, scale, parapetti, ecc.*). Devono anche essere riportate le eventuali prescrizioni (*limitazioni*) d'uso previste.

A5. INTERVENTI SU STRUTTURE ESISTENTI, SOGGETTE ALL'OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LAVORI CON ALLEGATO IL PROGETTO

Il progetto deve comprendere anche quello architettonico con il rilievo dell'esistente e lo stato di progetto sovrapposti (*giallo/rosso*), evidenziando gli interventi di carattere strutturale. Esso deve essere sufficientemente dettagliato ed in scala opportuna (*piante, sezioni, particolari costruttivi, ecc.*).

Devono essere descritte le caratteristiche strutturali dell'edificio e delle strutture portanti, con esplicito riferimento agli accertamenti tecnici effettuati (*saggi ispettivi, prove sui materiali, eventuali prove di carico, ecc.*), ai carichi di esercizio previsti conseguenti alle relative destinazioni d'uso, agli eventuali carichi sospesi ed agli elementi non strutturali, che rivestono una certa influenza per la pubblica incolumità. Altresì è necessaria una documentazione fotografica.

Nel caso di edifici "vincolati" o di particolare valore storico ed architettonico si dovrà tener conto di quanto stabilito dalle **Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale** approvate dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (2011).

Al termine dei lavori dovranno essere prodotti gli stessi atti tecnici del punto A4., redatti da un tecnico iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 artt. 64 e 93 e con le medesime modalità e contenuti.

Per gli interventi su strutture esistenti non rientranti nell'adeguamento sismico o nel miglioramento sismico e quindi classificabili come interventi locali o di riparazione (*ad esempio rinforzo solai o murature o rifacimento di copertura oppure opere localizzate come un nuovo palcoscenico, ecc.*), si deve produrre, al posto della relazione a struttura ultimata e del certificato di collaudo statico e conformità, la dichiarazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, che ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 art. 67 comma 8bis sostituisce il certificato di collaudo statico.

CONTROLLI PERIODICI - VERIFICHE STATICHE E SISMICHE

Ai sensi del D.M. Interno 18.3.1996 art. 3 comma 5 è compito della Commissione Provinciale di Vigilanza richiedere l'aggiornamento del certificato di collaudo statico, rilasciato da un tecnico iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 artt. 64 e 93, dopo 10 anni dall'emissione di tale certificato. Tale indicazione temporale è prescrittiva per gli impianti sportivi e discrezionale per le costruzioni adibite a locali di pubblico spettacolo. In tali casi la certificazione da produrre, redatta ai sensi del D.M. 17.1.2018 e della relativa Circolare esplicativa, deve consistere in:

- una relazione tecnica che contenga la descrizione dell'inquadramento e dell'ubicazione della costruzione, sia esso edificio isolato che in aggregato ad altri, la descrizione schematica delle strutture (*fondazioni, elementi in elevazione, solai, coperture, elementi di tamponamento e tramezzatura, altri elementi non strutturali significativi, ecc.*), le destinazioni d'uso ed i relativi carichi d'esercizio, previsti dalla vigente normativa tecnica per i vari ambienti;
- una valutazione generale e motivata sulle condizioni statiche globali dell'edificio e/o dell'unità strutturale dove è ubicata l'attività di pubblico spettacolo. Devono essere riportati con foto e considerazioni i rilievi ed i saggi eseguiti, le eventuali prove sui materiali e, se ritenute utili, le prove di carico sugli elementi strutturali individuati;
- una valutazione dell'efficienza statica dei singoli elementi strutturali principali, strettamente relativi al locale di pubblico spettacolo (*ad esempio i solai di calpestio e di copertura, le scale di comunicazione e vie di fuga, parapetti, aree comuni o di possibile affollamento, carichi sospesi, ecc.*).

Le valutazioni devono essere di tipo analitico, riferite alle norme attualmente vigenti, basate su saggi e rilievi e, quando disponibili, dai disegni costruttivi originali. Ciò al fine di valutare le resistenze dei materiali, le dimensioni geometriche e compositive degli elementi strutturali considerati. Eventuali prove di carico, previa giustificata motivazione, potranno essere considerate sostitutive di alcune verifiche analitiche e saggi ispettivi;

- valutazione della sicurezza, ai sensi del punto 8.3 del D.M. 17.1.2018 nel caso si tratti di edifici rientranti tra quelli riportati nell'art. 3 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003. La valutazione della sicurezza, accertata la piena efficienza per quanto riguarda le azioni *statiche*, deve esprimere con chiarezza l'entità massima delle azioni *sismiche* che la struttura è capace di sostenere, precisando

do il margine da quella richiesta dalle norme tecniche. Devono essere analizzati, anche in forma sintetica, le principali vulnerabilità dell'edificio e dichiarate tutte le eventuali limitazioni all'uso, conseguenti alla mancata verifica positiva degli elementi strutturali;

- per le strutture la cui documentazione presente in atti è sostanzialmente completa, non occorre produrre ulteriori elaborati, se non una valutazione sullo stato di manutenzione ed efficienza statica delle strutture.

B. STRUTTURE DI COSTRUZIONI TEMPORANEE

COSTRUZIONE ISOLATA

Devono essere prodotti gli esecutivi con tutti i particolari strutturali, in conformità alle norme tecniche vigenti alla data di realizzazione del manufatto temporaneo da installare e redatti da un tecnico iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 artt. 64 e 93.

Se l'opera è stata prodotta da più di 10 anni, al fine di valutare il suo stato di conservazione dovrà essere prodotto il **certificato di idonea conservazione dell'opera**, di cui al punto A delle strutture permanenti, per le parti in cui è applicabile.

La documentazione tecnica deve comprendere:

STRUTTURA PRINCIPALE

al momento dell'esame del progetto in Prefettura,

- la *relazione di calcolo della struttura*, che deve essere firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 artt. 64 e 93 e che deve essere prodotta per ogni struttura temporanea. La relazione deve dimostrare che la struttura è idonea a resistere alle azioni esterne che gravano su di essa ed ha validità solo per il luogo dove viene installata, fatta salva la progettazione con tutti i massimi valori delle azioni disposte dalle norme tecniche. Questa relazione verifica la sola struttura dell'attrazione, pertanto l'apparato a cui si connettono i carichi sospesi non rientra in questo calcolo;

- il *certificato di collaudo statico della struttura* deve essere redatto per ogni struttura installata e deve essere firmato da un tecnico iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 artt. 64 e 93, che non abbia preso parte in alcuna forma alla costruzione;

- il *certificato di collaudo annuale*, redatto da un tecnico iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 artt. 64 e relativo ad un sistema strutturale itinerante, è un documento che certifica lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi che devono essere montati a distanza di tempo dal primo assemblaggio. La realizzazione riguarda un sistema strutturale unico, che viene costruito integralmente in officina: viene controllato e verificato e quindi collaudato. Questo collaudo, solo nel caso in cui il sistema strutturale venga realizzato identico in più tappe, ha validità di un anno dalla data del certificato e non rende necessaria la presenza del collaudatore ad ogni tappa; al momento del sopralluogo,

- il *certificato di corretto montaggio*, redatto da un tecnico iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 artt. 64 e 93 e che deve essere relativo alla sola struttura in esame, sempre prodotto alla conclusione dei lavori per la costruzione della struttura temporanea. È importante ed utile evidenziare che non tratta, quindi non certifica, la struttura a cui tali carichi vengono sospesi;

CARICHI SOSPESI

al momento dell'esame del progetto in Prefettura,

- la *relazione tecnica sui carichi sospesi*, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 artt. 64, deve essere prodotta per ogni allestimento e deve indicare fra l'altro la distinta delle apparecchiature che formano allestimento, ossia numero e peso unitario di fari, casse acustiche, display, ecc. . È utile evidenziare che le reazioni vincolari costituiscono il sistema di carichi permanenti, da considerare nella verifica della struttura, sia fissa o temporanea, che ospita l'allestimento;

• il *certificato di corretto montaggio dei carichi sospesi*, redatto da un tecnico iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 artt. 64, può essere considerato una specie di certificato di collaudo statico e deve sempre essere prodotto alla conclusione dei lavori. È importante ed utile evidenziare che non tratta, quindi non certifica, la struttura a cui tali carichi vengono sospesi.

Le attività legate allo spettacolo viaggiante sono spesso oggetto di modifiche improvvisate, decise anche all'ultimo momento. Ogni modifica delle strutture e/o dei carichi dovrà essere studiata, calcolata e verificata nonché corredata degli elaborati tecnici analoghi a quelli sopra descritti ed ancora oggetto delle medesime fasi di controllo e collaudo.

COSTRUZIONE COLLEGATA AD UNA PREESISTENTE

Qualora la nuova struttura sia prevista in collegamento ad una preesistente, in aggiunta agli allegati sopra specificati, in riferimento alla struttura preesistente si deve produrre la documentazione tecnica, da cui sia possibile evincere che la struttura preesistente è idonea a resistere alle sollecitazioni che verranno generate dall'aggiunta della struttura in esame.

Le strutture temporanee, strutturalmente rilevanti per dimensione e carico, dovranno essere accompagnate da una verifica strutturale al piede della struttura d'elevazione, per la consistenza dei supporti e la presenza di vuoti o cavità, incompatibili con la presenza del carico soprastante.

Deve inoltre essere presente il corretto montaggio di queste strutture sulla base degli schemi progettuali.

Qualora l'attività si svolga all'aperto, nella stessa relazione del tecnico si deve dichiarare che la progettazione ha considerato anche la sollecitazione del vento, prevista dalle norme per quella località, ed ha previsto per questo l'installazione di idonei dispositivi tecnici.

La documentazione tecnica richiesta per tale tipo di struttura prevista in collegamento con una preesistente è analoga a quella richiesta in precedenza, a cui si deve aggiungere:

- la *relazione tecnica di calcolo della struttura preesistente*, nel caso in cui un sistema di carichi sospesi venga direttamente vincolato ad una struttura fissa, ovvero ci sia interazione tra le due strutture. Nella maggioranza dei casi la struttura fissa deve essere verificata nella situazione più cautelativa, quindi tenendo conto della concomitanza delle varie condizioni di carico. Nel caso in cui il sistema temporaneo di carichi non sia verificato in concomitanza con altre condizioni di carico di progetto, dovranno stabilirsi particolari procedure di intervento durante la manifestazione: pertanto nel momento in cui dovesse giungere un evento atmosferico di una certa entità in concomitanza con lo spettacolo, si dovrà provvedere ad abbassare la parte dei carichi sospesi, fino a portarli a terra se le condizioni meteorologiche lo rendessero necessario;

- il *certificato di idoneità statica della struttura temporanea a montaggio avvenuto*: ultimati i lavori di realizzazione dell'allestimento all'interno della struttura fissa viene nominato un tecnico, iscritto all'albo professionale ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 artt. 64, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione. Egli si deve occupare di esaminare i lavori ultimati, li confronterà con la relativa documentazione tecnica depositata (*relazione di calcolo e corretto montaggio*) e, in assenza di difformità e/o di comportamenti non previsti, dichiarerà la struttura staticamente idonea all'uso. Non si tratta di collaudo in quanto la struttura fissa è già dotata di collaudo strutturale e la condizione di carico dell'allestimento non è una variante permanente delle condizioni di carico: non si dovrà procedere quindi a nuovi calcoli, verifica e collaudo generale, ma risulterà sufficiente verificare temporaneamente che la struttura esistente sia idonea a sopportare quei particolari carichi temporanei. Una volta smontati i carichi sospesi la struttura fissa tornerà ad essere nelle condizioni originarie di progetto per le quali rimane valido il collaudo originale.

HLL 3

Elenco documentazione impianti elettrici
per esame progettuale e per esame in sede di sopralluogo
utile ad esprimere il parere da parte della
Commissione Provinciale Vigilanza locali pubblico spettacolo di Ancona

Di seguito si elenca la documentazione, relativamente alla sezione impianti elettrici, occorrente alla Commissione Provinciale di Vigilanza per locali pubblico spettacolo, distinta in:

Documentazione in sede di esame progettuale

1. Progetto impianto elettrico

b) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e impianti speciali, munita degli allegati obbligatori, sottoscritta dall'impresa esecutrice delle opere.

Documentazione in fase di sopralluogo

- 1) Progetto impianto elettrico e impianti speciali in versione As-Built, Firmato da tecnico abilitato (nei casi ricorrenti) e sottoscritto dall'impresa esecutrice con riportati gli impianti effettivamente realizzati;
- 2) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e impianti speciali, munita degli allegati obbligatori, sottoscritta dall'impresa esecutrice delle opere.



ALL 4

Allegato

Si evidenziano di seguito quegli aspetti che necessariamente devono essere descritti nelle relazioni tecniche, a seconda della tipologia di evento, per l'espressione del nostro parere.

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO AL CHIUSO (es. cinema, teatro, discoteche, ecc.):

- dichiarazione della capienza;
- Circolare Ministero degli Interni 15 febbraio 1951 n. 16 (artt. 76-77-120-121-123-131-132);
- il rispetto del "divieto di fumare" tramite apposita cartellonistica;
- DPCM 16 aprile 1999 n. 215 (discoteche e simili), se non presente esperto in acustica aggregato alla Commissione.

IMPIANTI SPORTIVI:

- dichiarazione della capienza;
- DM 18.03.1996 (art. 10);
- DGR Marche 14.10.2013 n. 1431 (piscine);
- Decreto 26.06.2017 (dotazione defibrillatore semiautomatico).

SPETTACOLI/EVENTI TEMPORANEI:

- dichiarazione della capienza;
- Circolare Ministero degli Interni 15 febbraio 1951 n. 16 (artt. 76-77-120-121-123-131-132), per le parti applicabili;
- DGR Marche 09.11.2015 n. 966 prevedendo la comunicazione alla C.O. del 118 e sviluppando l'algoritmo di Maurer per definire le risorse sanitarie da mettere in campo;
- in sede di sopralluogo, dovrà essere prodotta la formale assicurazione di assunzione dell'incarico da parte dell'organizzazione che fornirà il soccorso sanitario, copia dell'avvenuta trasmissione alla C.O. del 118 territorialmente competente e copia dell'adeguamento del piano sanitario alle eventuali osservazioni della stessa C.O. del 118 territorialmente competente;
- si rappresenta sin da ora che, anche qualora il suddetto algoritmo di Maurer non preveda risorse, viste la circolare del Ministero dell'Interno del 07.06.2017, sarà necessario garantire comunque la presenza di almeno una ambulanza con equipaggio formato BLS-D, specie in quei casi in cui sia prevista una capienza superiore ai 500 spettatori.



ALL 5

QUESTURA di ANCONA

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ed Immigrazione

(Tel.071/2288550 E-mail ammin.quest.an@pecps.poliziadistato.it)

PIANO DI SICUREZZA COMPLETO DI NUMERO DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA E DEGLI ESTREMI DELLA AGENZIA CHE LI FORNISCE

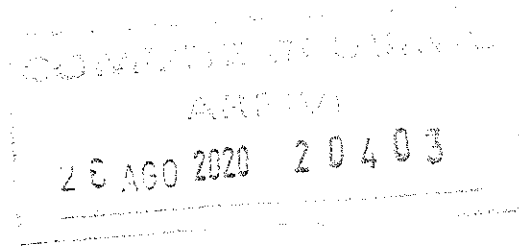
PIANO DI EMERGENZA

TUTTO CIO' CHE DOVESSE RITENERSI DI INTERESSE IN ORDINE AI SINGOLI EVENTI

IL PIANO DI SICUREZZA NON DOVRA' ESSERE UN MERO DOCUMENTO STEREOTIPATO MA DOVRA' ESSERE REDATTO TENENDO IN PARTICOLARE CONTO LE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI OVE SI SVOLGERANNO GLI EVENTI. PARTICOLARE IMPORTANZA ANDRA' RIVOLTA AI PUNTI DAI QUALI IL PUBBLICO ACCEDE CHE DOVRANNO SEMPRE GARANTIRE ADEGUATA POSSIBILITA' DI PROCEDERE AI CONTROLLI DI SICUREZZA E SOLO DOPO DI ESSI A QUELLI RELATIVI AI TITOLI DI INGRESSO. TALI ATTIVITA' NON POTRANNO EFFETTUARSI IN REGIME DI CONTEMPORANEITA' QUINDI DOVRANNO PREVEDERSI LUOGHI DIVERSI ED IDONEI PER OGNUNA DI ESSE.

Si ritrasmette allegato n. 3 "impianti elettrici" facente parte della circolare n. 90196 del 19/08/2020 di questa Prefettura.

Dott.ssa Girolimini



ALL 3

Elenco documentazione impianti elettrici
per esame progettuale e per esame in sede di sopralluogo
utile ad esprimere il parere da parte della
Commissione Provinciale Vigilanza locali pubblico spettacolo di Ancona

Di seguito si elenca la documentazione, relativamente alla sezione impianti elettrici, occorrente alla Commissione Provinciale di Vigilanza per locali pubblico spettacolo, distinta in :

Documentazione in sede di esame progettuale

1. Progetto impianto elettrico, redatto da tecnico abilitato (nei casi che ne ricorra) o da responsabile tecnico dell'impresa, conforme a quanto richiesto dalla Guida CEI 0-2, con la stampa in forma cartacea di:
 - Planimetria per individuazione area interessata dove si possa individuare posizione : Gruppi di misura, quadri elettrici, pulsanti di emergenza, gruppi elettrogeni;
 - Planimetrie dettagliate degli impianti elettrici dove si possano individuare posizione :
 - Apparecchiature elettriche;
 - Apparecchiature illuminazione ordinaria;
 - Apparecchiature illuminazione di emergenza;
 - Impianto rilevazione incendi, dove presente;
 - Impianto EVAC, dove richiesto;
 - Schemi elettrici unifilari di tutti i quadri elettrici dove sia possibile individuare circuiti e protezioni utilizzate;
 - Relazione tecnica;
 - Schemi elettrico generale con evidenziate le logiche di intervento dei pulsanti di emergenza.
 2. Nel caso di impianti già realizzati al momento della presentazione della documentazione:
 - a) Progetto impianto elettrico e impianti speciali As-Built Firmato da tecnico abilitato (nei casi ricorrenti) e sottoscritto dall'impresa esecutrice;
-

b) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e impianti speciali, munita degli allegati obbligatori, sottoscritta dall'impresa esecutrice delle opere.

Documentazione in fase di sopralluogo

- 1) Progetto impianto elettrico e impianti speciali in versione As-Built, Firmato da tecnico abilitato (nei casi ricorrenti) e sottoscritto dall'impresa esecutrice con riportati gli impianti effettivamente realizzati;
- 2) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e impianti speciali, munita degli allegati obbligatori, sottoscritta dall'impresa esecutrice delle opere.
- 3) Dichiarazione, da parte di tecnico abilitato (nei casi che ne ricorra) o da responsabile tecnico dell'impresa, di verifica impianti elettrici e impianti speciali con evidenza delle seguenti verifiche eseguite:
 - Verifica impianto di terra;
 - Prova interruttori differenziali;
 - Prova pulsanti di emergenza;
 - Verifica intervento automatico illuminazione di sicurezza;
 - Verifica autonomia illuminazione di sicurezza;
 - Verifica intervento eventuali pompe antincendio;
 - Verifica intervento gruppi elettrogeni e controllo del pulsante di emergenza a bordo della macchina;
 - Verifica impianto EVAC con prova intervento e autonomia sistema;
 - Verifica impianto rilevazione incendio;
- 4) Messa a disposizione dei registri di controllo del funzionamento di eventuali gruppi elettrogeni o UPS ove vi sia l'obbligo.
- 5) Messa a disposizione dei registri di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici ove vi sia l'obbligo;
- 6) Messa a disposizione di personale qualificato per eseguire l'ispezione in campo e per eseguire tutte le prove ritenute indispensabili ad emettere il parere favorevole.

distinti saluti.
